

XII congresso nazionale

STATUTO DELL'UNEBA

(Modificato ed approvato all'unanimità
dall'assemblea il 14 ottobre 2006)

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita, con sede in Roma, l'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale – UNEBA.

Art. 2 (Finalità)

Principio ispiratore dell'attività dell'UNEBA è quello di concorrere, attraverso l'azione degli associati, al miglioramento morale, materiale e sociale della condizione delle persone e delle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà in relazione ad un loro stato fisico, psichico, sociale, economico, promuovendone la responsabile ed integrale partecipazione alla società.

Nel rispetto di tale principio, l'UNEBA persegue i seguenti scopi:

a) promuovere le libere iniziative assistenziali, quale strumento al servizio della persona e della famiglia, per assicurarne la libertà di scelta tra diversi servizi e garantire la piena attuazione degli artt. 2, 3, 38 e 118 della Costituzione, e favorire l'operante solidarietà fra gli enti associati e la collaborazione tra i diversi organismi di collegamento esistenti nel settore;

b) rappresentare e tutelare, quale associazione di categoria, le istituzioni ed iniziative associate nei loro rapporti con gli organi legislativi, governativi ed amministrativi, sia nazionali che regionali e locali, e nei confronti delle organizzazioni sindacali e degli altri organismi nazionali ed internazionali;

c) proporre ai competenti organi legislativi i provvedimenti utili ai fini di una equa politica sociale di interventi e servizi alla persona ed ai fini dello sviluppo e delle attività delle iniziative ed istituzioni assistenziali e promuovere la partecipazione alla programmazione ai diversi livelli ed in tutte le sue fasi;

d) approfondire lo studio dei problemi sociali, con particolare riferimento all'attività degli enti associati ed all'organizzazione dei servizi alla persona ed alla famiglia e promuovere ed attivare la formazione degli operatori sociali;

e) svolgere opera di consulenza e di assistenza agli associati, anche attraverso forme di coordinamento per forniture e di coordinamento ed erogazione di servizi.

Art.3 (Adesione e requisiti dei soci)

Possono far parte dell'UNEBA gli enti, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni – anche se derivanti dalla trasformazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - , le imprese sociali ed ogni altra iniziativa, ivi compresi gli organismi di volontariato, dotata o non di personalità giuridica, operanti nel campo sociale, socio-sanitario, educativo degli interventi e dei servizi alla persona.

Le attività, i programmi e le finalità degli associati, ferma restando la loro autonomia, debbono essere coerenti con i principi fondamentali della Costituzione e non debbono essere in contrasto con i principi cristiani.

L'associazione all'UNEBA è subordinata alla sussistenza dei requisiti che garantiscono la qualità e l'efficienza del servizio.

Art. 4 (Autonomia)

L'UNEBA è indipendente da ogni partito o corrente politica.

Art. 5 (Finanziamento)

L'UNEBA trae i suoi mezzi di sussistenza dalle quote associative e dai contributi, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 6 (Organi centrali)

Organi centrali dell'UNEBA sono:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art.7 (Congresso nazionale)

Il Congresso nazionale è composto dai delegati delle istituzioni ed iniziative aderenti all'Unione, dai Presidenti delle Federazioni regionali e delle Associazioni provinciali, o dai rispettivi Commissari se nominati, e dai membri del Consiglio nazionale. I delegati sono espressi dalle Federazioni regionali o dalle Associazioni provinciali, in proporzione al numero dei soci rappresentati, secondo i criteri e le modalità che saranno emanati dal Consiglio nazionale.

Ciascun delegato dispone di voto plurimo, pari al numero dei soci che rappresenta.

I membri del Consiglio nazionale uscente ed i Presidenti delle Federazioni regionali e delle Associazioni provinciali ed i Commissari dispongono di un voto personale.

Il Congresso nazionale si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni triennio e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio nazionale e di un terzo dei soci.

Art. 8 (Attribuzioni del Congresso)

Spetta al Congresso nazionale:

- a) eleggere il Consiglio nazionale ed il Collegio dei revisori dei conti;
- b) deliberare le linee generali del programma triennale;
- c) approvare la relazione sull'attività svolta e sulla situazione finanziaria;
- d) approvare, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, le modifiche al presente Statuto;
- f) deliberare il proprio Regolamento.

Art .9 (Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente nazionale, da diciannove membri eletti dal Congresso, dai Presidenti regionali, dal Tesoriere e dal Segretario generale.

Il Consiglio può deliberare la propria integrazione, cooptando, a maggioranza assoluta dei presenti, fino a sei consiglieri. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere rieletti.

Salvo che non sia disposto altrimenti, il Consiglio nazionale delibera a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

I membri elettivi che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente dell'UNEBA è eletto dal Consiglio nazionale con le modalità di cui all'art. 11, lett. a), del presente Statuto. Egli ha la rappresentanza legale dell'UNEBA, convoca e presiede, fissandone l'ordine del giorno, il Consiglio nazionale ed il Comitato esecutivo. Può nominare un Vice Presidente vicario, tra quelli di cui all'art. 11, lett. a).

Art. 11 (Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Spetta al Consiglio ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:

- a) eleggere, anche tra persone non componenti il Consiglio, il Presidente dell'UNEBA, con la maggioranza di due terzi dei presenti, in prima votazione, e con la maggioranza assoluta nelle successive; eleggere, a maggioranza semplice, da uno a quattro Vice Presidenti, tra i componenti il Consiglio; nominare, tra i revisori eletti dal Congresso, il Presidente del Collegio;
- b) eleggere, nel proprio seno, il Comitato esecutivo;
- c) nominare il Tesoriere ed il Segretario generale;
- d) formulare il piano di attività, nell'ambito dei principi fissati dal Congresso nazionale, e verificarne l'attuazione;
- e) approvare il rendiconto economico annuale e stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- f) deliberare, in sede di appello, sulla ammissione o esclusione dei soci;
- g) approvare il regolamento interno dell'UNEBA e predisporre quello del Congresso nazionale;
- h) conferire al Comitato esecutivo eventuali deleghe per l'adozione di provvedimenti od interventi in determinate materie;
- i) coordinare l'attività dell'UNEBA al fine di assicurare l'aderenza dell'azione delle diverse articolazioni allo statuto e di evitare iniziative contrastanti con l'ispirazione e la politica dell'Unione.

Art. 12 (Comitato esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Unione, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, da sei Consiglieri, di cui tre Presidenti di Federazioni regionali, eletti dal Consiglio Nazionale nel proprio seno e dal Segretario generale.

Spetta al medesimo di predisporre il rendiconto economico annuale, di attuare tutte le deliberazioni del Consiglio Nazionale, di dare esecuzione al programma di attività approvato dal Congresso Nazionale, deliberare su materie delegate dal Consiglio ed adottare deliberazioni di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, prevale quello al Presidente.

I membri che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive del Comitato, decadono dalla carica.

Art. 13 (Osservatori, Commissioni, esperti)

Per lo studio e l'attuazione del programma di attività il Consiglio Nazionale nomina Osservatori, Commissioni tecniche od esperti competenti in relazione a singoli settori o materie o per specifici progetti che operano sulla base di programmi approvati dal Consiglio, cui sottopongono periodiche relazioni, ed hanno piena autonomia nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Nazionale.

Art. 14 (Collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Congresso Nazionale e dura in carica quanto il Consiglio Nazionale. Controlla la situazione della contabilità e la presenta, con una relazione, al Consiglio Nazionale.

Art.15 (Comitato d'onore)

Il Consiglio nazionale può deliberare la costituzione di un comitato d'onore del quale facciano parte persone che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'UNEBA o che si sono particolarmente distinte nelle attività e negli studi sull'assistenza. La nomina dei componenti spetta al Consiglio Nazionale che delibera a maggioranza assoluta.

Art. 16 (Articolazione regionale e provinciale)

Per realizzare le proprie finalità, l'UNEBA si articola in Federazioni regionali ed in Associazioni provinciali. Le Federazioni sono costituite dalle Associazioni esistenti nella stessa Regione; le Associazioni provinciali sono costituite dalle istituzioni ed iniziative aderenti ed operanti nella stessa provincia.

Organi delle Federazioni regionali sono:

- a) il Congresso regionale;
- b) il Consiglio regionale;
- c) il Presidente regionale;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Organi delle Associazioni provinciali sono:

- a) il Congresso provinciale;
- b) il Comitato provinciale;
- c) il Presidente provinciale;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Le Federazioni regionali, hanno, nell'ambito dei principi di cui al presente Statuto e nel rispetto delle direttive stabilite dal Consiglio nazionale,

autonomia gestionale e di bilancio ed attuano, nel proprio ambito, gli scopi dell'UNEBA come definiti dall'art.2.

Le Federazioni regionali possono adottare una diversa articolazione territoriale o settoriale, qualora ciò sia richiesto da esigenze locali. Possono altresì costituirsi in Federazioni interregionali. Le relative delibere devono essere sottoposte entro trenta giorni al Consiglio nazionale il quale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento, può disporre il riesame da parte del Consiglio regionale.

Art. 17 (Congresso regionale)

Al Congresso regionale, cui partecipa di diritto il Presidente nazionale o un suo delegato e nel quale hanno diritto di voto i delegati eletti dalle Associazioni provinciali in numero proporzionale alle istituzioni aderenti alle Associazioni stesse presenti in ciascuna provincia, spetta di:

- a) eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti;
- b) approvare la relazione del Presidente regionale sull'attività svolta;
- c) deliberare le linee programmatiche generali per l'attività della Federazione regionale.

Art. 18 (Consiglio regionale)

Il Consiglio direttivo regionale è costituito dai Presidenti delle Associazioni provinciali e dai membri eletti dal Congresso regionale garantendo la rappresentanza di tutte le associazioni presenti nella Regione. Il Comitato può deliberare la propria integrazione cooptando, a maggioranza assoluta dei presenti, fino a cinque membri. Esso dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 19 (Attribuzioni del Consiglio direttivo regionale)

Spetta al Consiglio direttivo regionale, nell'ambito del territorio di competenza, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di stipulare accordi con organismi e soggetti pubblici e privati, e, in particolare:

- a) eleggere a maggioranza assoluta il Presidente regionale e uno o più Vice Presidenti;
- b) realizzare i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto nella Regione;
- c) rappresentare, tutelare e promuovere le libere iniziative assistenziali e collaborare sul piano legislativo e della programmazione con i pubblici poteri locali;
- d) formulare il programma di attività nella Regione e curarne l'attuazione e coordinare l'attività delle Associazioni provinciali;

e) stabilire, ai sensi dell'art.16, articolazioni periferiche su base interprovinciale o sub provinciale;

f) approvare il rendiconto economico annuale, che deve essere comunicato al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione;

g) approvare contratti collettivi territoriali nei limiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Consiglio regionale risponde degli impegni assunti avvalendosi dei mezzi di propria spettanza e senza impegni ed oneri per l'Associazione nazionale.

Art. 20 (Presidente regionale)

Il Presidente regionale rappresenta la Federazione regionale a tutti gli effetti e presiede il Comitato direttivo regionale, provvedendo all'esecuzione delle delibere dello stesso.

Art. 21 (Commissioni tecniche regionali)

Per lo studio e l'attuazione del programma di attività il Comitato direttivo regionale può nominare speciali commissioni tecniche. A far parte delle commissioni il Comitato direttivo può chiamare anche esperti esterni.

Art. 22 (Congresso provinciale)

Al Congresso provinciale, cui partecipano di diritto il Presidente Nazionale o un suo delegato e il Presidente regionale o un suo delegato e nel quale hanno diritto di voto i rappresentanti dei soci dell'Unione, spetta di:

a) eleggere il Consiglio direttivo provinciale ed il Collegio dei revisori dei conti;

b) approvare annualmente la relazione del Presidente provinciale sulle attività svolte;

c) eleggere i delegati al Congresso Nazionale ed al Congresso regionale

Art. 23 (Presidente provinciale)

Il Presidente provinciale rappresenta l'Associazione provinciale a tutti gli effetti e presiede il Consiglio direttivo provinciale, provvedendo alla esecuzione delle deliberazioni dello stesso.

Art. 24 (Consiglio direttivo provinciale)

Il Consiglio direttivo provinciale è costituito da un numero di membri non inferiore a cinque e dura in carica tre anni. Il Consiglio può deliberare la propria integrazione, cooptando, a maggioranza assoluta dei presenti, fino a cinque membri, dura in carica tre anni e si riunisce almeno due volte l'anno.

Spetta al medesimo, nell'ambito del territorio di competenza, ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:

- a) eleggere, a maggioranza assoluta, il Presidente provinciale ed uno o più Vice Presidenti;
- b) realizzare nella provincia i programmi di attività dell'UNEBA anche mediante la costituzione di sezioni locali o settoriali;
- c) rappresentare, tutelare e promuovere le libere iniziative assistenziali e collaborare sul piano della programmazione locale con i pubblici poteri;
- d) deliberare l'ammissione e la eventuale esclusione di soci;
- e) attuare le deliberazioni del Congresso provinciale.

Il Consiglio direttivo risponde degli impegni assunti avvalendosi dei mezzi di propria spettanza e senza impegni ed oneri per l'Associazione nazionale e per la Federazione regionale.

Art. 25 (Sezioni locali)

Nella delibera di costituzione delle sezioni locali di cui all'art. 23, lettera b), il Comitato direttivo provinciale ne delimita gli scopi e l'ambito territoriale di azione e stabilisce i criteri per la composizione del Comitato direttivo della sezione locale e per la nomina del Presidente.

Il Presidente del Comitato rappresenta la sezione locale a tutti gli effetti.

Art. 26 (Partecipazione ai Comitati direttivi)

I Consiglieri Nazionali possono partecipare ai Consigli direttivi regionali e provinciali delle rispettive Federazioni ed Associazioni.

Art. 27 (Poteri sostitutivi)

In caso di mancata costituzione di Federazioni regionali l'Unione nazionale può provvedere alla nomina di Commissari per la costituzione dell'organo; a questi viene provvisoriamente attribuito l'esercizio delle funzioni delle Federazioni regionali.

In caso di mancata costituzione di Associazioni provinciali la competente Federazione regionale può provvedere alla nomina di Commissari per la costituzione dell'organo; a questi viene provvisoriamente attribuito l'esercizio delle funzioni delle Associazioni provinciali.

Art. 28 (Scioglimento dell'UNEBA)

L'eventuale scioglimento dell'UNEBA viene deliberato dal Congresso Nazionale straordinario indicando la destinazione del patrimonio sociale. La deliberazione deve essere approvata dai due terzi degli enti partecipanti.

Art. 29 (Regolamento)

Le norme di attuazione del presente Statuto sono specificate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.